

PESCARA, 28 settembre 1997

Riccardo Ricciardi

Atto notarile a mezzo computer



1) *PREMESSA*

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 agosto 1997 ha approvato lo schema di decreto del Presidente della repubblica recante: “Regolamento contenente i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59, in materia di formazione, archiviazione e

trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici.”

Questo evento, da molti definito rivoluzionario, è stato segnalato dalla stampa non specializzata con titoli quasi denigratori nei confronti dei notai, tipo: “Addio notaio: gli atti pubblici si faranno al computer”.

Il notariato ovviamente ha seguito e seguirà tutte le fasi della rivoluzione in corso; del resto lo schema stesso di regolamento è frutto anche del contributo dato dal rappresentante del notariato nella commissione all’uopo predisposta dall’AIPA e qualificanti sono stati i chiarimenti avuti in appositi convegni notarili (Stresa, Porto Lotti).

Al riguardo, tutti i notai, che non hanno potuto partecipare ai suddetti convegni, possono informarsi degli esatti termini della questione, più che leggendo le notizie ridotte a pura cronaca del notiziario “attività” del CNN, “navigando” in INTERNET, partendo dal link “Forum di Informatica Giuridica” del sito del CNN, dove possono reperire tutti i documenti, gli articoli e le relazioni esistenti.

Anch’io ho navigato e sono giunto alle seguenti conclusioni.

2) *IL DOCUMENTO INFORMATICO*

Il documento informatico, dal lato giuridico, non presenta problemi tali che la scienza giuridica non sia in grado di risolvere o che non abbia già da tempo risolti: mi riferisco alla pretesa differenza tra scrittura e rappresentazione in bit, facilmente superabile con una semplice previsione del legislatore, come già si è verificato nel capo penale (vedi l’art.491 bis c.p.) e come con una abbondanza di definizioni ha fatto lo schema di regolamento citato.

Lo schema di regolamento definisce, infatti:

- a) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti o fatti giuridicamente rilevanti

- b) per firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione), basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- c) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre firme digitali o di verificarne la validità;
- d) per chiavi asimmetriche, la coppia inscindibile di chiavi crittografiche, una privata e una pubblica, in rapporto di corrispondenza biunivoca, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;
- e) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
- f) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
- g) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
- h) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave e il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore ai tre anni;
- i) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono a uno o più documenti informatici una data e un orario opponibili ai terzi;
- j) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici.
- k) per certificatore, il soggetto pubblico o privato, che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica e aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;
- l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato, da un dato momento, non retroattivo, in poi;
- m) per sospensione del certificato, l'operazione con il cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
- n) per validità del certificato, l'efficacia e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica dei dati in essa contenuti;
- o) per regole tecniche, le disposizioni di carattere applicativo delle norme del presente regolamento e comunque conformi a quest'ultimo, di carattere

informatico e telematico, che concernono le caratteristiche dei prodotti e delle procedure, particolarmente con riferimento alla qualità dei processi informatici e dei relativi risultati, all'efficacia delle forme di pubblicità degli elenchi e delle certificazioni, alla sicurezza e all'integrità di sistemi, dati e procedure rilevanti nella formazione del documento informatico.

“Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta.”

”Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 del Codice civile.”

“Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile e soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del Codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.”

“I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento. “

“I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia probatoria, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente regolamento.”

“L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.”

“L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, a ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualunque genere.”

“Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 3, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.

“I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi a tutti gli effetti di legge.”

Con l'adozione di tale normativa, il legislatore italiano si adegnerà, quindi, alle tecniche crittografiche dominanti nel campo informatico internazionale, ossia in INTERNET, che si basano sul concetto di “chiave asimmetrica elaborato da due crittologi americani nel 1976.

In pratica, la cifratura del documento si basa su due chiavi distinte, la prima privata e segreta, l'altra pubblica, che sono l'una l'inverso dell'altra e indipendenti

tra loro, nel senso che la conoscenza dell'una non dà alcuna informazione per la ricostruzione dell'altra.

Se si adopera la prima chiave per la cifratura, occorre la seconda per la decifratura, e viceversa.

Ogni utente deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica e quindi consultabile telematicamente una di esse mediante certificazioni effettuate da un certificatore,

I certificatori sono dei soggetti privati; solo per le pubbliche amministrazioni e “per i pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione” è previsto che provvedono alla certificazione rispettivamente le pubbliche amministrazioni stesse e le organizzazioni autonome dei pubblici ufficiali, in conformità alle leggi e ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Il documento informatico si formerà quindi nel seguente modo:

Tizio, per trasmettere a Caio un documento, di cui Caio possa essere certo che proviene da Tizio, cifra il documento informatico, che ha cioè creato con il computer, non solo con la propria chiave privata ossia con la propria firma digitale, ma anche con la chiave pubblica di Caio. In questo modo, il documento può essere decifrato solo da Caio, che deve però utilizzare non solo la propria chiave privata “asimmetrica” rispetto alla sua chiave pubblica apposta da Tizio, ma anche la chiave pubblica di Tizio asimmetrica rispetto alla chiave privata usata da Tizio.

Un tale sistema di chiavi asimmetriche a coppia esiste dal 1978 e utilizza particolari proprietà dei numeri primi con qualche centinaio di cifre; il relativo algoritmo è utilizzato da un diffusissimo programma di crittografia chiamato PGF (Pretty Good Privacy), disponibile liberamente nel pubblico dominio.

3) IL CYBERNOTARY

Il termine “cybernotary” è stato assunto ufficialmente a definizione del progetto di istituire in USA un notaio che autentichi la firma digitale, perché le procedure informatiche sono ritenute insicure.

E in Florida il “cybernotary” e' entrato da poco in funzione.

Nel nostro ordinamento il ruolo del notaio non e' ridotto a quello di pubblico certificatore e, quindi, anche nell'autenticare la firma digitale il notaio non può prescindere dalla sua funzione tipica che è quella di adeguamento della volontà delle parti all'ordinamento giuridico.

Infatti, nello schema di regolamento è contenuta una precisa disciplina in tal senso dell'autentica della firma digitale:

“L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave pubblica e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, numero 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce a ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.”

Quindi, sembrerebbe che la disciplina introdotta riguardi per il momento solo le scritture private da autenticare nella firma; quanto agli atti pubblici le regole dovranno essere ovviamente molto più puntuali e probabilmente alcuni atti pubblici, quali i testamenti e le donazioni, continueranno ad essere redatti solo su “supporto cartaceo”.

Il “cybernotary” italiano non avrà, come da molti auspicato e creduto, l'ulteriore funzione di certificatore delle chiavi pubbliche dei privati.

Addirittura alcuni auspicavano la c.d. “key escrow”, ossia il deposito obbligatorio della chiave pubblica presso un notaio; altri si limitavano ad auspicare il deposito presso il notaio di entrambe le chiavi limitatamente agli atti che richiedono l'intervento del notaio.

Lo schema di regolamento non ha previsto alcun deposito obbligatorio di chiavi, ma si è limitato a disciplinare il deposito volontario della chiave privata presso un notaio, prevedendo che il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato secondo le modalità regolate dalle disposizioni dell'art. 605 del codice civile.

E' quindi prevalsa la “logica della rete”, di INTERNET, che giustamente è stata definita la comunità più libertaria esistente al mondo: le attività di certificazione non potevano essere riservate, come nella prima bozza di regolamento, a tutta una serie di autorità. E' stato, invece, previsto nello schema di regolamento che le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una certificazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto, tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e dotati dei seguenti requisiti:

- a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione dell'attività bancaria, se soggetti privati;
- b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
- c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'art. 3;
- d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.”

4) IL NOTAIO VIRTUALE

Se per notaio virtuale intendiamo un computer che sia in grado di svolgere tutte le funzioni attuali del notaio nel nostro ordinamento e che, quindi, renda possibile la stipula di atti senza la presenza fisica delle parti avanti al notaio, ciò potrà avvenire solo quando il computer sarà della serie HAL 2000 del film 2001 Odissea nello spazio.

Come giustamente ha illustrato il notaio Angelo Gallizia nella sua relazione “Notariato, informatica e linguaggio notarile” al convegno di Porto Lotti del 7 giugno 1997 l'essenza dell'attività notarile sta nella rappresentazione definitiva e permanente dell'intento negoziale mediante il linguaggio naturale; quindi la natura del notariato non subirà alcuna modifica a causa dell'informatizzazione, che non può sostituire il linguaggio naturale, “che è e resta l'unico strumento adatto a rappresentare adeguatamente le multifomi realtà del diritto e regolate dal diritto.” “Il prodotto finale dell'attività tipica del notaio è di fissare l'intento negoziale in modo definitivo e permanente in un testo (entità semantica), portato da un documento (entità fisica).”

D'altra parte, è ormai chiaro per tutti che, dopo la rivoluzione copernicana e dopo la rivoluzione industriale, un'altra grande rivoluzione è in corso: la rivoluzione informatica.

Il notaio e' sopravvissuto alle prime due, ma non è certo che sopravviverà alla rivoluzione informatica che e' ancora solo agli inizi.

L'informatica se non può sostituire il linguaggio naturale certamente lo modifica e lo adegua ai suoi schemi e questo è già sufficiente a creare una nuova mentalità in tutti gli operatori giuridici; dal legislatore che sempre più tende ad adottare delle definizioni dal tenore scientifico, come dimostra lo stesso schema di regolamento, dai docenti di diritto che possono trarre profitto dall'informatica organizzando biblioteche virtuali, aule virtuali, l'università a distanza, la lezione remota, l'esercitazione remota e l'autoapprendimento, dai notai che abbandonando la scrittura su “supporti cartacei” abbandoneranno inevitabilmente i vecchi schemi mentali per assumere quelli più logici e funzionali suggeriti e in certi casi imposti dall'uso del computer.

Una dimostrazione dell'influenza del linguaggio informatico su quello naturale l'abbiamo già avuta con l'introduzione nel nostro sistema giuridico della c.d. nota meccanizzata. Negli atti notarili la sibillina formula “ciascuno per i rispettivi diritti” e' stata sostituita da una formula aritmetica che deve fare riferimento ad una frazione precisa di ogni diritto e così, ad esempio, mentre con la nota cartacea si iscriveva ipoteca su cespiti di proprietà di soggetti diversi ed in misura diversa tra loro, ricorrendo alla suddetta formula onnicomprensiva, la rinnovazione della stessa ipoteca con il nuovo sistema della nota meccanizzata comporta una puntuale indagine e una esatta descrizione della titolarità di ciascun cespite.

D'altra parte, questa stessa relazione “a mezzo computer” basandosi su documenti informatici reperibili dalla biblioteca universale e virtuale di INTERNET non sarebbe mai stata pensata e “scritta “ nei suoi termini se non mi fossi avvalso dell'aiuto di quella “persona di mia fiducia “ che è il computer.